



COMUNE DI OPPEANO

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

approvato con D.C.C. n. 27 del 29/04/2019

Esecutivo dal 05/06/2019.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- Art. 3 - Composizione e durata in carica della CCVLPS
- Art. 4 - Nomina della Commissione
- Art. 5 - Convocazione
- Art. 6 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze
- Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione
- Art. 8 - Spese di funzionamento della Commissione
- Art. 9 - Richieste di intervento della Commissione
- Art. 10 - Norma finale

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 e collegati.

ART. 2

Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

- 1 La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione assolve ai compiti previsti dalla Legge al tempo vigente, che a titolo puramente indicativo ma non esaustivo si elencano di seguito:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18.3.1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza triennale che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per il computo del triennio, si tiene conto della data di rilascio dell'autorizzazione originaria.
- 2 Non rientrano nella competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art.142 c. 9 lettere a) e b) del regolamento al TULPS, così come modificato dal D.P.R. 311/20013: i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
- 3 I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
- 4 Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
- 5 Sono escluse dalla competenza della Commissione comunale:
 - a) i luoghi all'aperto quali piazze ed aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purché prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con un'altezza massima di m. 0,80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico;
 - b) fiere, sagre e similari qualora non prevedano l'allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo, ecc.).
- 6 Si dà atto che l'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni del D.M. 19.08.1996, sussistendo

l'obbligo dell'organizzatore di produrre la documentazione tecnica ivi prevista.

- 7 Permane l'obbligo per l'organizzatore di produrre tutta la documentazione prevista dal D.M. 19.08.1996 nei casi individuati nella medesima norma, con particolare riferimento a quanto prescritto al titolo IX, nonché quella prevista dalle più recenti disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e prevenzione in occasione di manifestazioni pubbliche (safety e security).

ART. 3

Composizione e durata in carica della CCVLPS

- 1 Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Oppeano è così composta:
 - dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - dal Dirigente medico dell'Organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - dal Dirigente/Responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - da un esperto in elettrotecnica;
- 2 E' fatta salva la possibilità di integrazione della commissione stessa, prevista dall'art.141/bis IV comma e seguenti della norma citata.
- 3 Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì farvi parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
- 4 Tutti i componenti della commissione, nell'ambito delle loro funzioni e fatto salvo il permanere dei requisiti che ne hanno permesso la nomina, sono rieleggibili.
- 5 La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita prima della scadenza, prosegue nelle sue funzioni sino ad avvenuta nomina della nuova commissione

ART. 4

Nomina della Commissione

- 1 La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
- 2 La nomina dell'esperto in elettronica, ed eventuali altri esperti, è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine.
3. La nomina degli eventuali rappresentanti degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati.
4. La nomina è comunicata agli interessati in forma scritta.
5. Un dipendente comunale, in possesso almeno della qualifica di istruttore, è nominato dal Sindaco segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

ART. 5

Convocazione

- 1 La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti. L'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica od altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. L'invito è effettuato almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
4. La data della riunione è comunicata di regola, nelle forme previste al comma 1 nei tempi ritenuti più idonei, anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 6

Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

- 1 Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
- 2 Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento, anche non contestuale, di tutti i componenti.
- 3 Il parere della Commissione è redatto in forma scritta. Deve essere motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art.3 della L. 241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
4. Ogni componente la Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.
- 5 Per ogni seduta, il segretario provvede a verbalizzare gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla commissione a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo; invia copia del verbale agli uffici eventualmente indicati dalla Commissione e al destinatario del provvedimento finale.
- 6 Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro.
- 7 Nel caso di progetti di particolare complessità, se ritenuto dal Presidente, la commissione svolgerà le proprie funzioni secondo le disposizioni di cui agli artt. 14 e ss. della legge 241/1990, in quanto applicabili.

ART. 7

Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

- 1 Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare:
 - a) controlli di cui all'art.141, comma 1, lett. e), del TULPS, così come previsto dall'ultimo comma dell'art.141/bis del medesimo.
 - b) i controlli atti ad accertare la conformità degli impianti delle strutture e dei luoghi a quanto visionato in sede di commissione e su cui è stato espresso il parere. In tal caso i soggetti delegati provvederanno a redigere apposito processo verbale del sopralluogo, riferendo tempestivamente alla commissione laddove siano rilevate difformità tra quanto documentalmente rappresentato e quanto accertato in loco.
- 2 Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. A tal fine il Dirigente/Responsabile del settore competente provvederà ad incaricare il tecnico esterno per l'espletamento dei controlli nei termini e nelle forme previste dalla Legge.
- 3 L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato in forma scritta al Presidente della Commissione di norma entro cinque giorni lavorativi e nei casi di particolare gravità ed urgenza entro 24 ore dalla loro effettuazione.

ART. 8

Spese di funzionamento della Commissione

- 1 Le spese di funzionamento della commissione sono a carico del richiedente.
- 2 Al ricevimento della domanda il segretario della commissione provvederà a determinare gli importi dei versamenti dovuti per le spese di commissione, salvo conguaglio, secondo le voci di seguito riportate:
 - a) spese membri della commissione;
 - b) rimborso spese Enti;
 - c) rimborso spese sopralluogo membri della commissione;
- 3 Spetta, per non più di una volta nella stessa seduta, un'indennità di presenza nella misura stabilita con apposita Deliberazione dalla Giunta Comunale ai componenti della commissione non

dipendenti di Pubbliche Amministrazioni.

- 4 In fase di prima applicazione e, fatta salva una successiva deliberazione della Giunta, l'indennità di presenza da riconoscere ai componenti diversi dai Dirigenti e/o funzionari di Pubbliche Amministrazioni ed agli eventuali rappresentanti delle associazioni di categoria, viene determinata nella misura di Euro 51,65;
5. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo.
- 6 Qualora sia previsto dal tariffario degli Enti rappresentati nella commissione è dovuto il relativo pagamento secondo le modalità dagli stessi previsti.
- 7 Ai membri esterni diversi dai Dirigenti e/o funzionari di Pubbliche Amministrazioni ed dai rappresentanti delle associazioni di categoria funzionari spetta altresì una indennità aggiuntiva di sopralluogo nella misura di Euro 100,00.
- 8 Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art.141, primo comma lettera e), del Regolamento al T.U.L.P.S. Sarà invece dovuto il compenso ai soggetti chiamati ad effettuare il sopralluogo triennale ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e), del presente regolamento.

ART. 9

Richieste di intervento della Commissione

- 1 L'intervento della Commissione deve essere richiesto con apposita istanza, da parte del titolare del locale in esame o da parte dell'organizzatore della manifestazione, da presentare tramite il portale telematico SUAP e deve pervenire nei seguenti tempi:
 - a) almeno 40 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 30 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).
- 2 La commissione provvede ad esprimere il proprio parere entro i termini di cui al comma 1.
- 3 Il parere espresso è confermato se successivamente al sopralluogo viene accertata la conformità dello stato di fatto dei luoghi degli impianti e delle strutture a quanto rappresentato.

Art.10 Norma Finale

- 1 Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, nonché alla Legge n. 241/90 ed al D.P.R. n. 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.